



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 40/36 del 4.8.2020

**MODALITA' OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
IN CONTO INTERESSI E IN CONTO CAPITALE PER LE
OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO**

Art. 37 Legge 25 luglio 1952 n. 949

**Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**



PREMESSA

Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e si applicano esclusivamente ai finanziamenti erogati a decorrere dal 2 gennaio 2020.

In via transitoria, in fase di prima applicazione delle presenti modalità, esclusivamente entro e non oltre tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione delle medesime, i soggetti che all'entrata in vigore delle presenti direttive avessero già presentato domanda di agevolazione su finanziamenti erogati a far tempo dal 2 gennaio 2020, potranno presentare, mediante compilazione del modello di autocertificazione eventuale ulteriore documentazione di spesa ad integrazione di quella indicata nella domanda originaria.

Le presenti modalità operative disciplinano:

- 1) la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. I contributi, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, sono integrati da un contributo in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326.

L'Ente gestore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, gestisce, in regime di concessione, il Fondo costituito per le agevolazioni.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e le Associazioni Artigiane di categoria che hanno l'obbligo di portare a conoscenza le presenti disposizioni operative alle imprese assistite.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, istituito dalla Regione.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni è disponibile sul sito internet dell'Ente gestore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione. La modulistica predisposta dall'Ente Gestore è approvata e resa operativa dall'Assessorato competente.

AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, con esclusione di quelle



appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1, costituite anche in forma cooperativa o consortile, annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall'art. 2, della legge regionale n. 32/2016, che abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3. La predetta annotazione deve avvenire entro la data di decorrenza del contributo in conto interessi, la quale coincide con quella di erogazione del finanziamento bancario a condizione che a quella data le spese relative siano state sostenute e i beni destinati all'attività produttiva. Nel caso di acquisto dei beni o destinazione dei medesimi all'uso convenuto in data successiva all'erogazione del finanziamento bancario, la decorrenza del contributo in conto interessi coincide con la data dell'ultima spesa effettuata a completamento dell'investimento e, comunque, deve concludersi entro 6 mesi dall'erogazione, così come l'invio della domanda. Nel caso di intervento immobiliare (costruzione/acquisto) il citato periodo è esteso a 12 mesi.

2. Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata via web dal Soggetto presentatore, utilizzando il software messo a disposizione dall'Ente gestore sul proprio sito istituzionale. La domanda stampata dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa artigiana¹ con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal Soggetto presentatore. Quest'ultimo trasmetterà la domanda all'Ente gestore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato sul proprio sito, avendo cura di indicare il numero di posizione e la denominazione dell'impresa beneficiaria, o tramite il servizio postale, non oltre 6 mesi dall'erogazione, a pena di inammissibilità della domanda medesima, con l'esclusione dell'ipotesi transitoria citata nella premessa. Ai soli fini della verifica temporale faranno fede il rapporto di trasmissione della mail certificata o il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi precedenti la data della domanda medesima unitamente alla copia del piano di ammortamento del finanziamento vistato dalla Banca finanziatrice se il Soggetto presentatore è diverso da quest'ultima.

Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria di provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00 ha l'obbligo di presentare all'Ente Gestore (utilizzando lo schema riportato sul sito istituzionale) apposita dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, per la trasmissione all'Assessorato competente dei dati necessari alla verifica antimafia. Detta verifica, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente gestore rilascia al Soggetto

¹ Per brevità successivamente chiamata impresa.



presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di presentazione, numero di posizione assegnato alla richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

3. Destinazione del finanziamento e documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione /sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- b) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
- c) all'acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi,² ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall'impresa artigiana;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata del piano di ammortamento, a pena di revoca.

Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa è costituita da fatture³ (in luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà utilizzando lo schema riportato sul sito dell'Ente gestore) ovvero, per l'acquisto di fabbricati, dalla copia registrata del relativo contratto.

² Qualora dalla certificazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione può essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice ovvero della Banca.

³ Ciascuna fattura deve essere munita di quietanza che può consistere, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore attestante che i beni sono nuovi di fabbrica, che non sono state emesse note di credito in relazione alle fatture medesime, o, indicate nel caso siano state emesse, che le fatture sono state pagate integralmente, che sui beni oggetto della fornitura il dichiarante non ha acquisito alcun diritto di prelazione né patto di riservato dominio e con l'indicazione delle modalità di pagamento utilizzate.



Per gli investimenti immobiliari, la documentazione di spesa deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei fabbricati e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale o di un tecnico della Banca finanziatrice, attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinati cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai fabbricati utilizzati per l'attività artigiana dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei fabbricati a uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella dell'agevolazione. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 448/2004, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
 - a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.



4. Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e di 6 mesi per tutti gli altri investimenti.

Dalla fine del periodo di utilizzo⁴ e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

A richiesta dell'Ente gestore dovrà essere prodotta la copia autentica del contratto di finanziamento. Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

5. Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di finanziamento di importo inferiore a €. 5.000,00. L'investimento non è soggetto ad alcun limite di importo, tenendo presente che l'intervento regionale è gestito secondo la regola "de minimis", dettata dall'Unione europea per disciplinare gli aiuti pubblici alle imprese (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013).

La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a €. 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli €. 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

6. Condizioni di ammissibilità dell'investimento

BENI IMMOBILI

Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.

Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al comma precedente.

Sono invece ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili, nella sola ipotesi di immobili appartenenti a impresa artigiana, pervenuti a uno dei soggetti indicati al comma 1, per successione ereditaria, a condizione che cessi la partecipazione all'impresa dell'erede alienante.

Per gli immobili della categoria catastale GRUPPO A) abitazioni di qualsiasi genere e natura,

⁴ Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), la spesa ammissibile ad agevolazione è pari al 50% ad eccezione delle attività di estetista, parrucchiera e sartoria.

MEZZI MOBILI

Non sono agevolabili le autovetture di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate, secondo la valutazione del Comitato Tecnico Regionale (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali).

IMBARCAZIONI

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50% - esclusi i natanti (unità da diporto il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri) - a condizione che gli acquisti proposti siano coerenti col numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione/conduzione dei mezzi.

7. Ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni, completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione⁵, all'esame del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Ente gestore.

Il Comitato può deliberare la concessione dei contributi sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al relativo fondo.

L'ammissione alle agevolazioni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, entro 15 giorni dalla data della delibera di concessione viene data comunicazione alla Banca finanziatrice e all'impresa beneficiaria dell'avvenuta ammissione al contributo unitamente al nominativo del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

8. Misura delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale

Contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto

⁵ Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative regionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di finanziamento pari al 64%.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Contributo in conto capitale

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 5, erogato unitamente al contributo in conto interessi.

L'agevolazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

9. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti;
- c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione⁶, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);

⁶ Si intendono per tali le imprese annodate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.



- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

10. Determinazione e erogazione dei contributi in conto interessi e in conto capitale

Il contributo in conto interessi è determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione mediante l'abbattimento di quota di interessi, nella misura di cui al paragrafo 8.

I contributi in conto interessi e in conto capitale sono accreditati direttamente all'impresa beneficiaria in unica soluzione e in forma attualizzata (solo contributo in conto interessi), applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare obbligatoriamente il codice Iban del conto corrente sul quale effettuare l'accredito.

L'impresa, la Banca finanziatrice e l'Associazione di categoria presentatrice della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente gestore in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

Con cadenza semestrale l'Ente gestore ha l'obbligo di verificare presso le Banche finanziatrici la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento.

L'Ente gestore invia annualmente all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse unitamente all'esito di tutte le attività di verifica effettuate presso le Banche finanziatrici e presso le imprese.

11. Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.⁷

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Il contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione con le modalità di cui al precedente paragrafo 10.

⁷ Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.



12. Revoca dei contributi

L'Ente gestore, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettua idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione. Si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni. In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Ente gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il contributo indebitamente percepito per fatti non imputabili all'impresa, sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del Decreto Legislativo 123/1998.